

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 16/02/2022

Direzione \_\_\_\_\_

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA .....	4
3	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	10
3.1	Contenuto del Decreto e normativa di riferimento	10
3.2	Il Modello Organizzativo: scopi e contenuti	12
4	I DESTINATARI DEL MODELLO.....	14
4.1	I “Soggetti attivi”	14
4.2	I Collaboratori esterni	14
5	I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LA MAPPATURA DEL RISCHIO.....	16
6	REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ.....	26
7	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
7.1	Scopo	29
7.2	Connotazioni e composizione	29
8	IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE.....	30
9	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	31
9.1	Il Codice disciplinare	31
9.2	Modalità Operative	31
10	PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	34
10.1	Comunicazione e formazione per i dipendenti	34
10.2	Comunicazione per i consulenti, fornitori e partner	34

# 1 Introduzione

Con riferimento al D. Lgs. n. 231/01 Colkim Srl ha adottato il “Modello Organizzativo 231” volto a prevenire la commissione dei reati che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società qualora siano compiuti nell'interesse/vantaggio dell'Ente stesso.

Colkim Srl ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento affinché tutti i dipendenti e tutti gli altri soggetti con cui l'azienda interagisce (Clienti, Fornitori, Partners ecc.) seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello Organizzativo 231 di Colkim Srl si articola in:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Codice etico e Regole di comportamento
- Procedure
- Organismo di Vigilanza
- Sistema sanzionatorio e disciplinare

Il Modello Organizzativo 231 è uno strumento dinamico, che incide sull'operatività aziendale e che a sua volta deve essere costantemente verificato e aggiornato alla luce dei riscontri applicativi, così come dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono:

- una “Parte Generale”, attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, al Sistema Disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione
- “Parti Speciali”, che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Tale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e tutte le sue successive modifiche sono approvate con delibera da Consiglio di Amministrazione della Società.

## 2 Presentazione dell'Azienda

Nel 1964, Giorgio Albertazzi avverte la necessità del mercato di un produttore di topicidi e insetticidi e decide di fondare la Colkim.

La fortunata intuizione dà il via ad una serie di cambiamenti, nel corso degli anni, come la scelta di commercializzare attrezzature e prodotti per rispondere sempre più alle richieste dei professionisti della disinfestazione.

Susanna e Carlo, figli di Giorgio, scelgono di seguire le orme del padre e portano energia e idee nuove. Da allora la Colkim è cresciuta ed è diventata la leader del mercato.

L'Azienda dal 1° gennaio 2008 ha modificato la propria struttura organizzativa, trasformandosi in una Holding e assumendo la ragione sociale di Colkim Holding S.r.l. Quest'ultima, a sua volta, ha scorporato le proprie attività industriali in una nuova Società che ha assunto la denominazione di Colkim S.r.l.


L'azienda Colkim oggi:


- produce e commercializza prodotti per sanificazioni ambientali registrati al Ministero della Sanità nella categoria Presidi Medico Chirurgici (PMC - BIOCIDI)
- commercializza Presidi Sanitari Molto Tossici.

Le principali attività svolte sono:

- produzione e commercializzazione di rodenticidi in varie forme fisiche (paraffinati, pasta, pellet e in granaglie);
- produzione e commercializzazione di insetticidi liquidi, in polvere e in pasta;
- produzione e commercializzazione di disinfettanti liquidi;
- produzione conto terzi di esche rodenticide e insetticidi;
- commercializzazione di insetticidi ed esche rodenticide prodotte da terzi;
- commercializzazione di attrezzature per la disinfestazione ambientale;
- deposito e commercializzazione di Presidi Fitosanitari Molto Tossico.

Si riporta di seguito l'Organigramma aziendale.





Cod	Processo	Classe (1)	Resp.	Rif. Procedure	Input	Output
P1	Direzionale	S	Direzione Generale	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati di monitoraggio del Sistema Qualità</li> <li>Richieste Cliente</li> <li>Risultati dell'analisi di customer satisfaction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politica</li> <li>Obiettivi</li> <li>Programma Qualità Miglioramento</li> <li>Riesami della Direzione</li> </ul>
P2	Gestione Risorse Umane	S	Resp. HR	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politica ed obiettivi</li> <li>Richieste risorse umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione competenze del personale</li> <li>Programma di formazione</li> <li>Risorse formate e qualificate</li> <li>Nuove assunzioni / licenziamenti</li> </ul>
P3	Gestione Risorse Tecniche	S	Resp. Manutenzione	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politica ed obiettivi</li> <li>Richieste risorse tecniche</li> <li>Dati malfunzionamenti risorse tecniche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordini di acquisto di risorse tecniche</li> <li>Mantenimento funzionalità risorse esistenti</li> <li>Rapporti di taratura e di manutenzione</li> </ul>
P4	Commerciale	P	Resp. Area Commerciale	PROC02-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richieste Cliente</li> <li>Rilievo dati dalla concorrenza e dal mercato</li> <li>Ordini dei clienti</li> <li>Capacità produttiva azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offerte</li> <li>Contratti stipulati tra Cliente ed Azienda</li> <li>Proposta d'ordine e ordini confermati</li> </ul>
P5	Sviluppo nuovi prodotti	P	Resp. R&S	PROC01-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richieste da Clienti e dal mercato</li> <li>Richieste interne</li> <li>Requisiti normativi</li> <li>Prodotti in essere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovi prodotti e relativa documentazione</li> <li>Progetti di nuove infrastrutture a supporto della realizzazione dei nuovi prodotti</li> </ul>
P6	Produzione	P	Resp. Area Tecnica Produzione	PROC06-SQ PROC09-SQ PROC14-SQ PROC15-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità produttiva azienda</li> <li>Ordini/Contratti</li> <li>Materie prime</li> <li>Documentazione tecnica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pianificazione e programmazione delle attività</li> <li>Prodotti finiti</li> <li>Report di produzione e controllo</li> </ul>
P7	Approvvigionamenti	P	Resp. Acquisti	PROC08-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richieste dalle Funzioni aziendali</li> <li>Scorte materie prime, materiali e componenti</li> <li>Contratti con i clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordini di acquisto</li> <li>Accordi quadro con alcuni fornitori</li> <li>Prodotti/Servizi acquistati</li> </ul>
P8	Logistica	S	Resp. Logistica	PROC07-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordini dei Clienti</li> <li>Risultati della produzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spedizioni</li> </ul>
P9	Gestione Qualità	S	Direzione Generale	PROC05-SQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione di Riesame della Direzione</li> <li>Dati di monitoraggio dei processi aziendali</li> <li>Rapporti di Audit</li> <li>Dati di customer satisfaction dei clienti</li> <li>Relazione di Riesame della Direzione</li> <li>Dati di monitoraggio dei processi aziendali</li> <li>Rapporti di Non Conformità e Reclami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti di Audit</li> <li>Azioni Correttive e Migliorative</li> </ul>
				--		
				PROC04-SQ		
				--		
	Gestione Non Conformità		Resp. Qualità			
	Customer Satisfaction		Resp. Qualità			
	Audit		Resp. Qualità			
	Miglioramento		Direzione Generale			

Cod	Processo	Classe (1)	Resp.	Rif. Procedure	Input	Output
P10	Gestione Ambientale	S	Resp. Gestione ambientale		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto di analisi ambientale iniziale</li> <li>• Valutazione aspetti / impatti</li> <li>• Politica, obiettivi, piani di miglioramento</li> <li>• leggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazioni, analisi</li> <li>• Adempimenti</li> <li>• Rapporti di Audit</li> <li>• Azioni correttive, preventive, migliorative</li> </ul>



## Parte Generale

### 3 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

#### 3.1 Contenuto del Decreto e normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per determinati tipi di reato commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone che si trovano con l'ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione.

La responsabilità degli enti viene espressamente definita "amministrativa" dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito.

I soggetti che possono operare per perseguire i reati previsti dal Decreto sono:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di un'unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di Autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (persone in posizione "apicale")
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale"; specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali (persone terze che operano, anche al di fuori dell'organizzazione aziendale, per ordine e conto dell'ente).

Altra condizione oggettiva, perché l'ente sia considerato responsabile, è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio; l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" esclude la responsabilità della Società.

Lo spettro dei reati previsti dal decreto è andato via via ampliandosi ben oltre gli originari reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001)
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001)
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1, D. Lgs. n. 231/2001)

7. Reati societari Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001)
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)
11. Abusi di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001)
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 quinquies TUF)
13. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Auto riciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001)
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001)
17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)
21. Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)
22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)
23. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio della Società o la sua libertà di azione: si tratta di sanzioni pecuniarie, da un lato, e interdittive (es. sospensione dell'attività, esclusione da agevolazioni, etc.), dall'altro.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

In caso di trasformazione/fusione o cessione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente.

Il Decreto esonera la Società da responsabilità, ferma la confisca dei profitti illecitamente conseguiti, se l'ente stesso prova che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi
- ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, la Colkim srl può essere chiamata a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

### 3.2 Il Modello Organizzativo: scopi e contenuti

Il Modello Organizzativo è costituito da un insieme di norme che chiariscono i contenuti della legge ed indirizzano le attività aziendali in linea con tali norme per prevenire la commissione delle tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001. Dà inoltre indicazioni sulle modalità con cui vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme di legge e del Modello Organizzativo stesso.

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate governance già esistenti.

Il Modello Organizzativo si propone pertanto di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Colkim Srl in attività sensibili ai sensi del Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato)
- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati previsti dal Decreto
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dall'Azienda in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi del codice etico aziendale cui Colkim Srl intende attenersi nell'espletamento della propria missione
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello

- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti alla commissione di reati previsti dal Decreto per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi
- evidenziare che verrà attuato, ed attuare, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "control and risk self assessment") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a intercettare comportamenti illeciti
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare

Il presente Modello Organizzativo affronta i temi del contenuto del Decreto, identifica i reati ritenuti applicabili alla Società e, nei suoi vari capitoli, tratta i seguenti argomenti:

- i soggetti interessati
- le attività sensibili per la commissione di reati di al D. Lgs. 231/2001
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo
- i principi fondamentali del processo decisionale e documentale degli ambiti aziendali esposti a rischio
- il rapporto con il Codice Etico
- le modalità di comunicazione e formazione
- il sistema sanzionatorio
- le modalità di aggiornamento

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

## 4 I Destinatari del Modello

### 4.1 I “Soggetti attivi”

Come già accennato in precedenza sono possibili diverse relazioni che collegano la Società, nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato, con l'autore del reato medesimo.

Il Modello di Colkim Srl si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello a un soggetto o a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

### 4.2 I Collaboratori esterni

È interesse primario della Società che tutti coloro che intrattengono relazioni di affari, stabilmente o temporaneamente, con la Società, svolgano la propria attività secondo la completa osservanza dei principi ispiratori del D. Lgs. 231/2001. È pertanto necessario che anche tali collaboratori esterni garantiscano che il loro comportamento sia conforme al disposto del Decreto.

È compito delle diverse funzioni aziendali della Società in contatto con collaboratori esterni assicurare che i predetti collaboratori siano a conoscenza di tali principi di legge e ne garantiscano il rispetto. I contenuti del Modello devono pertanto essere portati a conoscenza dei collaboratori esterni con cui si entra in contatto al momento del perfezionamento dell'incarico.

A cura della funzione preposta a trattare con i collaboratori esterni dovranno altresì essere garantiti, sentito l'Organismo preposto alla vigilanza sul presente modello, sistemi di selezione dei collaboratori esterni che tengano conto dei principi di integrità, correttezza gestionale e trasparenza, atti a prevenire i reati di cui il Decreto.

Le prestazioni di beni o servizi da parte di società controllate o non controllate dalla Colkim Srl, con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice di Comportamento e del Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

## 5 I Reati previsti dal decreto e la mappatura del rischio

Per effetto anche di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato nel tempo ampliato.

Il Risk Assessment (Analisi dei rischi) rappresenta quell'attività di mappatura del contesto aziendale, redatta mediante la valutazione della documentazione, dei questionari e delle interviste svolte alle funzioni societarie, atta ad evidenziare le aree di rischio e il relativo livello di rischio reato.

Il livello di rischio viene calcolato in base alla frequenza di un'attività rispetto all'operatività aziendale nonché con riguardo alla gravità del rischio e cioè alle conseguenze sanzionatorie connesse a quell'evento. Il livello di rischio è mitigato dal sistema di controllo esistente scomposto nei seguenti presidi di controllo: deleghe, procedure, segregazione delle funzioni, tracciabilità e monitoraggio sui processi.

Dalla sottrazione tra il rischio iniziale, calcolato solo in base alla probabilità e alla gravità, e la copertura o sistema di controllo esistente, si ricava il rischio residuo cioè, non evitato dai controlli in essere presso la società.

I risultati connessi al livello di rischio residuo comportano che:

- se irrilevante si ha l'esclusione di quella macroarea dalla mappatura del rischio e quindi dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
- se rilevante ne deriva l'adeguamento del sistema dei controlli o copertura in base a quanto indicato nei protocolli del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che quindi consentono una gestione del Rischio anche detta Risk Management.

### Gradi di valutazione "preliminare" dei Rischi Reato 231

Nella valutazione del rischio ed in particolare della sua gravità, quindi della priorità degli interventi correttivi da disporre allo scopo di scongiurare o quantomeno di attenuare le possibili conseguenze per la Società, si sono considerati due fattori:

- la **probabilità** o **frequenza** di accadimento della situazione di rischio, classificata come segue:
  - 1) **improbabile:**
    - la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di eventi poco probabili
    - non sono noti episodi già verificatisi; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità in Azienda
  - 2) **poco probabile:**
    - la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi
    - sono noti rarissimi episodi già verificatisi; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in Azienda
    - impatto ambientale generato in situazioni anomale o di emergenza con bassa probabilità
  - 3) **probabile:**
    - la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno
    - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda
    - impatto ambientale generato in situazioni anomale o di emergenza con media probabilità
  - 4) **molto probabile:**
    - esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per l'Azienda (e per i lavoratori, nel caso che si tratti di un infortunio)
    - si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa situazione, o in situazioni operative simili



- il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
- impatto ambientale generato in situazione normale
- l'entità del **danno** che nella peggiore delle ipotesi potrebbe determinarsi a danno della Società, classificato come segue:
  - 1) **danno lieve o nullo:**
    - sanzione massima (quote) inferiore a 200
  - 2) **danno medio:**
    - sanzione massima (quote) tra 200 e 350
  - 3) **danno grave:**
    - sanzione massima (quote) tra 351 e 500
  - 4) **danno gravissimo:**
    - sanzione massima (quote) superiore a 500

Ciascun rischio è valutato con un livello (e di priorità dell'intervento) dato dal prodotto:

**LIVELLO DI RISCHIO = entità del danno x probabilità**

- La Società ritiene di poter considerare rischio accettabile un rischio con livello  $\leq 3$ .
- Le attività per le quali il livello di rischio è  $> 3$  sono oggetto di azioni correttive (i cosiddetti Protocolli Etici) riguardanti le modalità esecutive e/o il sistema di controlli preventivi e/o il sistema di verifiche periodiche, tali da ridurre la probabilità di accadimento e/o di attenuare l'impatto, in modo da ricondurla a livelli di rischio accettabile.
- A seconda della classificazione l'azienda definisce le seguenti azioni minime da intraprendere:

Livello di rischio (LdR)	Classificazione	Azioni minime da intraprendere
LdR = 0	Nulla	Nessuna azione
$1 \leq \text{LdR} \leq 4$	Basso	Rivalutazione periodica Sorveglianza su eventuali indicatori aziendali e/o limiti di legge
$5 \leq \text{LdR} \leq 9$	Medio	Rivalutazione periodica Obiettivo e programma di attuazione Controllo con procedure Sorveglianza sugli indicatori associati Eventuali Procedure di emergenza
LdR $\geq 10$	Alto	Pianificazione azioni correttive/preventive Rivalutazione periodica Obiettivo e programma di attuazione Controllo con procedure Sorveglianza sugli indicatori associati Procedure di emergenza (eventuali)

### Sviluppo della mappatura o identificazione delle aree a rischio

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e

l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale (rif. Analisi dei Rischi).

Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati vengono riportati di seguito in modo da consentire un'immediata identificazione dei rischi rilevanti (i calcoli di dettaglio per ogni reato sono riportati in apposito foglio Excel).

Viene poi definita l'individuazione d'idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di nessuna o bassa gravità e in quanto tale "accettabile" (rif. Parte Speciale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

N.	RIF. LEGGE	DESCRIZIONE	VALUTAZ.
<b>1</b>	<b>Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</b>	
1.1	316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	MEDIO
1.2	art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	MEDIO
1.3	art. 640, comma 2, n. 1, c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	MEDIO
1.4	art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO
1.5	art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	MEDIO
1.6	art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	MEDIO
1.7	art. 2. L. 23/12/1986, n. 898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	BASSO
<b>2</b>	<b>Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	
2.1	art. 491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	BASSO
2.2	art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	BASSO
2.3	art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	BASSO
2.4	art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	BASSO
2.5	art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO
2.6	art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO
2.7	art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	BASSO
2.8	art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	BASSO
2.9	art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	BASSO
2.10	art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	BASSO
2.11	art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	BASSO

2.12	art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	BASSO
<b>3</b>	<b>Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	
3.1	art. 416 c.p.p.	Associazione per delinquere	MEDIO
3.2	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso	MEDIO
3.3	art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	BASSO
3.4	art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione	BASSO
3.5	art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	BASSO
3.6	L. 203/91	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	BASSO
3.7	art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	BASSO
<b>4</b>	<b>Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione</b>	
4.1	art. 317 c.p.	Concussione	BASSO
4.2	art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	MEDIO
4.3	art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	BASSO
4.4	art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	BASSO
4.5	art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	BASSO
4.6	art. 319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO
4.7	art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	MEDIO
4.8	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	BASSO
4.9	art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	MEDIO
4.10	art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	BASSO
4.11	art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	BASSO
4.12	art. 314 c.p.	Peculato (limitatamente al primo comma)	BASSO
4.13	art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	BASSO
4.14	art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio	BASSO
<b>5</b>	<b>Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	
5.1	art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	BASSO
5.2	art. 454 c.p.	Alterazione di monete	BASSO
5.3	art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	BASSO
5.4	art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	BASSO
5.5	art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	BASSO

5.6	art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	BASSO
5.7	art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	BASSO
5.8	art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	BASSO
5.9	art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	MEDIO
5.10	art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO
<b>6</b>	<b>Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	
6.1	art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	BASSO
6.2	art. 513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	BASSO
6.3	art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO
6.4	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	MEDIO
6.5	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	BASSO
6.6	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MEDIO
6.7	art. 517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MEDIO
6.8	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	BASSO
<b>7</b>	<b>Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati societari</b>	
7.1	art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	MEDIO
7.2	art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	MEDIO
7.3	art. 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate	BASSO
7.4	art. 2625, comma 2, c.c.	Impedito controllo	BASSO
7.5	art. 2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	MEDIO
7.6	art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	MEDIO
7.7	art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	MEDIO
7.8	art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	MEDIO
7.9	art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	BASSO
7.10	art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	BASSO
7.11	art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	BASSO
7.12	art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	MEDIO
7.13	art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO
7.14	art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	BASSO
7.15	art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	BASSO
7.16	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	MEDIO
<b>8</b>	<b>Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	
8.1	art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	MEDIO

8.2	art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	MEDIO
8.3	art. 270 bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti	BASSO
8.4	art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati	MEDIO
8.5	art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	BASSO
8.6	art. 270-quater.1	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo	BASSO
8.7	art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	BASSO
8.8	art. 270 quinquies.1	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)	BASSO
8.9	art. 270 quinquies.2	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)	BASSO
8.10	art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo	BASSO
8.11	art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	MEDIO
8.12	art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	MEDIO
8.13	art. 280 ter	Atti di terrorismo nucleare	BASSO
8.14	art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	BASSO
8.15	art. 289-ter c.p.	Sequestro a scopo di coazione	BASSO
8.16	art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	BASSO
8.17	art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo	BASSO
8.18	art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	BASSO
8.19	art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione	BASSO
8.20	art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	BASSO
8.21	L. n. 342/1976, art. 1	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	BASSO
8.22	L. n. 342/1976, art. 2	Danneggiamento delle installazioni a terra	BASSO
8.23	L. n. 422/1989, art. 3	Sanzioni	BASSO
8.24	D. Lgs. n. 625/1979, art. 5	Pentimento operoso	BASSO
8.25	art. 2	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 art. 2	BASSO
<b>9</b>	<b>Art. 583-bis c.p. Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	
9.1	art. 583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	BASSO
<b>10</b>	<b>Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	
10.1	art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	BASSO
10.2	art. 600-bis c.p.	Prostituzione minorile	BASSO
10.3	art. 600-ter c.p.	Pornografia minorile	BASSO
10.4	art. 600-quater	Detenzione di materiale pornografico	BASSO
10.5	art. 600-quater.1 c.p.	Pornografia virtuale	BASSO
10.6	art. 600-quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	BASSO
10.7	art. 601 c.p.	Tratta di persone	BASSO

10.8	art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	BASSO
10.9	art. 602 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	BASSO
10.10	art. 609-undecies	Adescamento di minorenni	BASSO
<b>11</b>	<b>Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	
11.1	art. 185 D. Lgs. n. 58/1998	Manipolazione del mercato	BASSO
11.2	art. 184 D. Lgs. n. 58/1998	Abuso di informazioni privilegiate	BASSO
<b>12</b>	<b>Art. 187-quinquies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	
12.1	art. 14 Reg. UE n. 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	BASSO
12.2	art. 15 Reg. UE n. 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato	BASSO
<b>13</b>	<b>Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	
13.1	art. 589 c.p.	Omicidio colposo	MEDIO
13.2	art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	MEDIO
<b>14</b>	<b>Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	
14.1	art. 648 c.p.	Ricettazione	MEDIO
14.2	art. 648-bis c.p.	Riciclaggio	MEDIO
14.3	art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MEDIO
14.4	art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	MEDIO
<b>15</b>	<b>Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore</b>	
15.1	art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a bis	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	BASSO
15.2	art. 171, legge n. 633/1941 comma 3	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	BASSO
15.3	art. 171-bis Legge n. 633/1941 comma 1	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	MEDIO
15.4	art. 171-bis Legge n.633/1941 comma 2	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	MEDIO
15.5	art. 171-ter legge n.633/1941	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,	BASSO

		musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'Autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'Autore, o parte di essa	
15.6	art. 171-septies legge n. 633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	BASSO
15.7	art. 171-octies legge n. 633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni Audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	BASSO
<b>16</b>	<b>Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</b>	
16.1	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	BASSO
<b>17</b>	<b>Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati ambientali</b>	
17.1	art. 452-bis c.p.	Inquinamento ambientale	MEDIO
17.2	art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale	BASSO
17.3	art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	BASSO
17.4	art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	BASSO
17.5	art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti	BASSO
17.6	art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	BASSO
17.7	art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	BASSO
17.8	L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	BASSO
17.9	D. Lgs n.152/2006, art. 137	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	MEDIO
17.10	D. Lgs n. 152/2006, art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	BASSO
17.11	D. Lgs n. 152/2006, art. 257	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	BASSO
17.12	D. Lgs n.152/2006, art. 259	Traffico illecito di rifiuti	BASSO
17.13	D. Lgs n.152/2006, art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	BASSO
17.14	D. Lgs n.152/2006, art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	BASSO
17.15	D. Lgs n. 152/2006, art. 260-bis	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	BASSO

17.16	D. Lgs. n. 152/2006, art. 279	Sanzioni	BASSO
17.17	D. Lgs. n. 202/2007, art. 8	Inquinamento doloso provocato da navi	BASSO
17.18	D. Lgs. n. 202/2007, art. 9	Inquinamento colposo provocato da navi	BASSO
17.19	L. n. 549/1993 art. 3	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	BASSO
<b>18</b>	<b>Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	
18.1	art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	BASSO
18.2	art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO
<b>19</b>	<b>Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	
19.1	art. 604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	BASSO
<b>20</b>	<b>Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	
20.1	art. 1, L. n. 401/1989	Frodi in competizioni sportive	BASSO
20.2	art. 4, L. n. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	BASSO
<b>21</b>	<b>(Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Reati Tributari</b>	
21.1	art. 2 D. Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	BASSO
21.2	art. 3 D. Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	BASSO
21.3	art. 8 D. Lgs. n. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	BASSO
21.4	art. 10 D. Lgs. n. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	BASSO
21.5	art. 11 D. Lgs. n. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	BASSO
21.6	art. 4 D. Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione infedele	MEDIO
21.7	art. 5 D. Lgs. n. 74/2000	Omessa dichiarazione	MEDIO
21.8	art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000	Indebita compensazione	MEDIO
<b>22</b>	<b>Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001</b>	<b>Contrabbando</b>	
22.1	art. 282 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	MEDIO
22.2	art. 283 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	BASSO
22.3	art. 284 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	BASSO
22.4	art. 285 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	BASSO
22.5	art. 286 DPR n. 43/1973	Contrabbando nelle zone extra-doganali	BASSO
22.6	art. 287 DPR n. 43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	BASSO
22.7	art. 288 DPR n. 43/1973	Contrabbando nei depositi doganali	BASSO
22.8	art. 289 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	MEDIO



22.9	art. 290 DPR n. 43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	MEDIO
22.10	art. 291 DPR n. 43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	MEDIO
22.11	art. 291-bis DPR n. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO
22.12	art. 291-ter DPR n. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO
22.13	art. 291-quater DPR n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO
22.14	art. 292 DPR n. 43/1973	Altri casi di contrabbando	BASSO
22.15	art. 295 DPR n. 43/1973	Circostanze aggravanti del contrabbando	BASSO
<b>23</b>	<b>(Art. 12, L. n. 9/2013)</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
23.1	art. 440 c.p.	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	BASSO
23.2	art. 442 c.p.	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	BASSO
23.3	art. 444 c.p.	Commercio di sostanze alimentari nocive	BASSO
23.4	art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	BASSO
23.5	art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	BASSO
23.6	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	BASSO
23.7	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	BASSO
23.8	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	BASSO
23.9	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	BASSO
<b>24</b>	<b>L. n. 146/2006</b>	<b>Reati transnazionali</b>	
24.1	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	BASSO
24.2	art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	BASSO
24.3	art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	BASSO
24.4	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	BASSO
24.5	art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	BASSO
24.6	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	BASSO
24.7	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso	BASSO

## 6 Reati rilevanti per la Società

In via preliminare, le valutazioni dei “rischi reato 231” sono state condotte nell’ottica di individuare quali, tra i diversi reati presupposto, presentino, per loro natura, un rischio significativo di commissione nelle funzioni aziendali operanti nella Società e, pertanto, siano da sottoporre successivamente a ulteriore e specifico approfondimento di analisi.

Nel Documento Analisi dei Rischi, sviluppato in forma tabellare e allegato al presente documento, sono state riportate le valutazioni di rischio preliminari eseguite per ciascuno dei reati 231.

In seguito all’Analisi dei Rischi, per ciascuna delle classi dei reati 231 valutate con un livello di rischio “significativo” (cioè medio o alto), sono state effettuate le valutazioni di rischio più approfondite, focalizzando l’attenzione sui cosiddetti processi sensibili (vedi documento “Parte Speciale”), ossia i processi nell’ambito dei quali sia più verosimile la commissione dei reati 231.

Dal Risk Assessment è emerso che le attività nelle quali – allo stato attuale – potrebbero, in ipotesi, essere commessi gli illeciti penali di cui al d.lgs. n. 231/2001, con un livello di probabilità/frequenza non irrisorio, riguardano i seguenti settori:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico** (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001).
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione** (art. 25, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Delitti contro l’industria e il commercio** (art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Reati societari** (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** (art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore** (art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Reati ambientali** (art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)
- **Reati tributari** (l. N. 146/2006)

Per quelli di seguito indicati, pur non ritenendo di avere aree di rischio significativo in quanto ritenuti scarsamente inerenti alle sue attività e il suo settore di appartenenza, la Società ritiene validi i principi di controllo generali contenuti nelle procedure e nel Codice Etico.

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) - La possibilità che soggetti interni pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, fatti di alterazione o contraffazione di documenti informatici appare remota.
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001). L'oggetto sociale della Colkim Srl e le misure che già caratterizzano l'esplicazione dell'attività, inducono ad escludere il rischio di commissione di tali reati.
- **I delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01), previsti dalla sezione I del capo XII del libro del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 c.p.; prostituzione minorile – art. 600bis c.p.; pornografia minorile – art. 600ter c.p.; detenzione di materiale pornografico – art. 600quater; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600quinquies c.p.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 c.p.; reati commessi anche all'estero). Nello svolgimento dell'attività di impresa la Colkim Srl si avvale di lavoratori subordinati, ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavoristica, con particolare riferimento a quelle stabilite dallo statuto dei lavoratori ed a quelle decise, di volta in volta, dal C.C.N.L. La gestione delle risorse umane è affidata dalla Direzione Generale al Responsabile Risorse Umane, il quale garantisce l'osservanza dei principi posti a garanzia della persona e del lavoratore. Si deve pertanto escludere il rischio che possano essere commessi Reati del tipo in oggetto.
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1) – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La natura dell'attività svolta da Colkim Srl esclude assolutamente qualsiasi rischio che possano esser commessi reati di questo tipo all'interno della struttura e/o nell'esercizio dell'impresa e, comunque, va esclusa anche in astratto ogni ipotesi di interesse o vantaggio derivanti alla società da tali delitti.
- Le attività a rischio reati di **abuso di mercato** di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01. L'articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha ulteriormente integrato le ipotesi di cui all'articolo 25 del Decreto, introducendo l'articolo 25-sexies, relativo ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, reati che, data la specificità del contesto, non verranno presi in considerazione nel Modello, non essendo la società quotata in borsa. Inoltre le notizie riservate che Colkim Srl potrebbe acquisire relative a soggetti terzi che intrattengano rapporti con le stesse non configurano l'ipotesi di reato commesso a vantaggio o nell'interesse della società.
- Reati previsti dall'art. 25 duodecies – **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 22 commi 12 e 12-bis). Nello svolgimento dell'attività societaria Colkim Srl si avvale di lavoratori subordinati ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavoristica. La gestione delle risorse umane è affidata dalla Direzione Generale al Responsabile Risorse Umane, il quale assicura la corretta gestione dei contratti di lavoro, l'applicazione delle leggi ed il rispetto delle norme emanate in materia di rapporti di lavoro

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Colkim Srl anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, prevede

- standard di controllo "generalisti", applicabili a tutte le Aree e le Attività
- standard di controllo "specifici", applicabili a determinate Aree e Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali

Si ritiene opportuno confermare che gli strumenti di regolazione e controllo di carattere generale considerati e applicati con riferimento a tutte le attività sono i seguenti:

- **Codice Etico:** l'insieme dei principi che devono guidare tutte le attività aziendali e a cui bisogna ispirarsi in ogni circostanza
- **Protocolli:** procedure particolari, che integrano il sistema di procedure e regole già in essere.
- **Procedure:** disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in Autonomia l'intero svolgimento di un processo.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività. Tutte le registrazioni relative alle attività in argomento sono in massima parte gestite dal sistema informatico caratterizzato, tra l'altro, dai requisiti di affidabilità ed attendibilità ed i cui accessi sono coerenti con i ruoli e le responsabilità aziendali.
- **Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte o da soggetti interni indipendenti o esterni alla Società (rispettivamente controlli di secondo e terzo livello).
- **Formazione:** la società garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

## 7 L'Organismo di Vigilanza

### 7.1 Scopo

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza monitora e valuta:

- l'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società
- l'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto
- l'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società
- l'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura, all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

### 7.2 Connotazioni e composizione

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:

- Autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività di decisioni e azioni
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata
- continuità d'azione intesa come capacità di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

Colkim Srl ha deciso di dotarsi di un "Organismo di Vigilanza Monocratico", in conformità all'Art. 6 comma 1 lettera b del D. Lgs. 231/2001.

È previsto comunque che l'Organo di Vigilanza possa disporre di un budget con risorse tali da poter incaricare professionisti tecnici per valutazioni specifiche su ambiti particolari.

## 8 Il Sistema di Segnalazione

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei Destinatari in merito a informazioni di qualsiasi genere attinenti all'attuazione e alla violazione del Modello nelle Aree a rischio di reato che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

In particolare devono essere segnalate le seguenti circostanze:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01
- violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l'Azienda ai sensi del Decreto
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l'Azienda ai sensi del Decreto
- operazioni sociali o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per l'Azienda ai sensi del Decreto

Il Sistema di segnalazione whistleblowing è organizzato attraverso specifica procedura (rif. Segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)), idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

## 9 Il Sistema Sanzionatorio

### 9.1 Il Codice disciplinare

Adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della seguente previsione.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente della società:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale
- le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello
- l'emissione di segnalazioni improprie, manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione
- l'attuazione di misure volte a violare la tutela del segnalante (whistleblowing)

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall'Organismo di vigilanza all'organo dirigente e alla proprietà per le determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione procederanno come descritto nel paragrafo successivo.

### 9.2 Modalità Operative

Nel presente capitolo vengono descritte le procedure operative per l'applicazione del sistema disciplinare in funzione delle diverse tipologie di potenziali destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.

Tale attività è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori e CCNL):

- dal Datore di lavoro, per le violazioni compiute dai dipendenti
- dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dagli esponenti dell'OdV

#### LAVORATORI SUBORDINATI

In proporzione con la gravità delle infrazioni previste per ciascuna fattispecie, saranno applicate le seguenti sanzioni.

#### Ammonizione scritta

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo interno
- Tolleranza di lievi irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno

#### **Multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione**

- Ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto
- Inosservanza non grave delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno
- Inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

#### **Sospensione dal servizio o dal trattamento economico e dal servizio per un periodo non superiore a 3 giorni**

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza
- Inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale o dal Modello Organizzativo
- Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 commessi da propri sottoposti o da altro personale
- Negligenza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi
- Violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante da parte di coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni
- Segnalazioni che si rivelino infondate con dolo o colpa grave

#### **Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001**

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per reato che, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, l'azienda può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale. Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico e il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

#### **Licenziamento per giustificato motivo – con preavviso**

Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento notevole degli obblighi relativi.



#### Licenziamento per giusta causa – senza preavviso

- Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso
- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

#### LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, si richiamano le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento. Pertanto, nei confronti di tali soggetti dovranno prevedersi specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione.

Nel caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante da parte di coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni è prevista una sanzione economica da indicare nella documentazione contrattuale.

Nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate con dolo o colpa grave è prevista una sanzione economica da indicare nella documentazione contrattuale.

La decisione sull'azione da intraprendere (es: rescissione contratto fornitura/consulenza, etc.) spetta all'Amministratore Delegato.

Qualora la violazione accertata risulti di notevole gravità, il Responsabile del sistema interno di segnalazione informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione (e, ove presente, il Collegio Sindacale).

## 10 Piano di Formazione e di comunicazione

### 10.1 Comunicazione e formazione per i dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'azienda Colkim Srl garantire al personale presente in azienda e a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della Direzione di riferimento.

A tutto il personale presente in azienda e per i nuovi dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

I membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

Colkim Srl curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico.

La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

### 10.2 Comunicazione per i consulenti, fornitori e partner

Colkim Srl porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali che saranno adottate da Colkim Srl in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I consulenti, i fornitori e i partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per Colkim Srl a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

## Aggiornamento del Modello

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, il Consiglio di Amministrazione può dare incarico all'Amministratore di procedervi autonomamente, senza che tali modifiche debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può dare incarico all'Amministratore di adottare o modificare in qualunque modo le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati nel presente Modello, fermo restando che le modifiche delle procedure stesse possono essere apportate anche dalla funzione aziendale competente, sentito l'Amministratore.

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere, non vincolante, dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione dei Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne danno informazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.